

VAN BAEL & BELLIS



Approvato il Regolamento CBAM (*Carbon Border Adjustment Mechanism*) :
Previsti nuovi obblighi per gli importatori

Martedì 16 Maggio 2023, è stato ufficialmente pubblicato il testo finale del [Regolamento \(UE\) 2023/956 \(Regolamento\)](#) relativo al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. *Carbon Border Adjustment Mechanism*, o "[CBAM](#)").

Il CBAM è un meccanismo di compensazione delle emissioni di carbonio incorporate nella merce prodotta fuori dalle frontiere dell'Unione europea, che vengono scontate mediante l'acquisto e l'annuale restituzione di certificati rappresentativi delle emissioni di CO₂ (**certificati CBAM**)

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il CBAM rappresenta una componente essenziale del programma [Fit for 55 in 2030 package](#), il quale mira a raggiungere gli obiettivi fissati dall'[European Green Deal](#), [European Green Deal](#) riducendo le emissioni di gas ad effetto serra del 55% entro il 2030. Il CBAM nasce principalmente al fine di contrastare il fenomeno del c.d. *dumping ambientale*, e quindi con l'obiettivo di impedire che le merci importate da Paesi extra-UE godano di un indebito vantaggio competitivo legato all'assenza di costi legati alla carbonizzazione nei rispettivi Paesi d'origine, contrariamente a quanto avviene nell'Unione Europea, ove numerosi prodotti sono assoggettati al c.d. *Emissions Trading System (ETS)* istituito dalla [Direttiva 2003/87/CE](#).

L'ETS è il sistema di scambio delle quote di emissione di CO₂ in vigore in tutto lo Spazio Economico Europeo (**SEE**). L'ETS si applica ad una serie di settori economici (tra cui la produzione di ghise, acciaio, alluminio, cemento, vetro, ceramica, pasta di legno, carta, cartone, determinate sostanze chimiche, i processi di raffinazione del petrolio ed il trasporto aereo) e si basa su meccanismo *'cap and trade'*. Tale meccanismo prevede infatti un tetto massimo di CO₂ che può essere emessa dagli impianti situati negli Stati membri. Inoltre, alla fine di ogni annualità gli operatori soggetti all'ETS sono obbligati a restituire alle autorità competenti degli Stati di stabilimento un numero di quote ETS pari alle emissioni prodotte dai propri impianti (ogni quota ETS corrisponde ad una tonnellata di CO₂). Tali certificati possono essere liberamente acquistati e venduti, a seconda delle esigenze di ciascun operatore.

Al fine di limitare la delocalizzazione delle imprese che producono merci c.d. ad alta intensità di carbonio (ovvero merci la cui produzione comporta un elevato dispendio di emissioni di CO₂ in atmosfera) l'ETS prevede che ai produttori operanti nel SEE sia assegnata un determinato numero, decrescente negli anni, di quote ETS gratuiti. Tale misura verrà gradualmente eliminata di pari passo con l'introduzione del CBAM.

ENTRATA IN VIGORE ED ATTUAZIONE

A seguito della pubblicazione del Regolamento nella Gazzetta Ufficiale, il CBAM è entrato ufficialmente in vigore. Il meccanismo dovrà essere attuato tramite l'adozione, da parte della Commissione, di regolamenti attuativi volti a disciplinare gli aspetti tecnici ancora non specificati nel testo del Regolamento. Ciò avverrà entro il 1° ottobre 2023, che coincide con l'inizio del periodo transitorio previsto dal Regolamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il CBAM si applica esclusivamente alle merci ad alta intensità di carbonio (*merci CBAM*) elencate nell'[Allegato I](#) al Regolamento. L'elenco include, in particolare:

- i. cemento e prodotti in cemento;
- ii. energia elettrica;
- iii. fertilizzanti minerali e chimici;
- iv. prodotti in ferro e acciaio;
- v. prodotti in alluminio;
- vi. idrogeno..

Tuttavia è previsto che in futuro l'elenco delle merci CBAM sarà ulteriormente ampliato, con l'obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.

OBBLIGHI PER GLI IMPORTATORI

Dal **1° gennaio 2026**, data in cui il Regolamento diverrà pienamente operativo, le importazioni di merci CBAM nell'Unione potranno essere effettuate solamente dai c.d. "**dichiaranti CBAM**". Al fine di ottenere lo status di dichiarante CBAM, ciascun importatore (oppure, se quest'ultimo non è stabilito in uno degli Stati Membri, il suo rappresentante doganale indiretto) dovrà inviare una richiesta all'autorità competente dello Stato di appartenenza. L'autorità competente disporrà di 15 giorni per effettuare i necessari controlli, ed eventualmente iscrivere l'importatore nel registro CBAM. In assenza di autorizzazione, non sarà possibile importare merci CBAM nell'Unione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, i dichiaranti CBAM avranno l'obbligo di:

- **calcolare la quantità di CO₂** incorporata nelle merci CBAM importate, e conservare le informazioni utilizzate per calcolare le emissioni per un periodo di 4 anni. Tale calcolo delle emissioni di CO₂ dovrà essere verificato e certificato da un organismo accreditato;
- **acquistare i certificati CBAM** necessari a compensare le emissioni incorporate nella merce CBAM importata nell'anno precedente. I certificati saranno acquistabili attraverso una piattaforma gestita dalla Commissione. Ogni certificato CBAM (corrispondente ad una tonnellata di CO₂ immessa nell'atmosfera) sarà acquistabile al pezzo medio settimanale delle quote ETS. I dichiaranti CBAM dovranno inoltre garantire, al termine di ogni trimestre, che il numero di certificati CBAM posseduti (e visibili sul loro "conto CBAM") sia in grado di coprire almeno l'80% delle emissioni incorporate in tutte le merci CBAM importate dall'inizio dell'anno solare.
- **restituire i certificati CBAM** attraverso il registro CBAM. I dichiaranti CBAM saranno obbligati a restituire (entro il 31 maggio di ogni anno) i certificati corrispondenti alla quantità di emissioni di CO₂ incorporate nella merce CBAM importata durante l'anno solare.
- **presentare la dichiarazione annuale CBAM** entro il 31 maggio di ogni anno solare. Tale dichiarazione deve includere (i) la quantità totale di merci CBAM importate nell'anno solare precedente; (ii) le emissioni totali di CO₂ incorporate in tali merci; (iii) il numero totale di certificati CBAM restituiti; (iv) copia della relazione di verifica delle emissioni rilasciata da un organismo accreditato.
- **garantire** che le emissioni totali di CO₂ riportate nella dichiarazione CBAM siano verificate da un organismo accreditato. Tale *status* sarà concesso ai verificatori accreditati nell'ambito del sistema ETS e ai verificatori CBAM specificamente accreditati dagli Stati Membri.

Da notare che la verifica del calcolo delle emissioni richiederà, de facto, la piena collaborazione del produttore/fornitore situato in paesi extra UE. Infatti, senza le informazioni fornite da quest'ultimo, i verificatori accreditati non potranno effettuare i controlli dal Regolamento, e le emissioni incorporate nelle merci CBAM importate saranno calcolate sulla base di valori predefiniti decisamente penalizzanti.

Onde evitare tale rischio e semplificare gli oneri amministrativi a carico degli importatori/dichiaranti CBAM, i produttori/fornitori stabiliti in Paesi extra UE potranno ottenere, a partire dal 31 dicembre 2024, la registrazione delle proprie installazioni nel registro CBAM. A tal fine i produttori dovranno:

- **indirizzare un'apposita richiesta** alla Commissione contenente, inter alia, informazioni sulla posizione di ogni installazione sulla attività economica effettuata;
- **implementare** un sistema di monitoraggio interno volto a raccogliere i dati delle emissioni di CO₂;
- **assicurare** che le installazioni per cui si chiede la registrazione siano direttamente collegate ad una fonte di generazione di energia elettrica;
- **sottoporsi alla verifica** di un organismo accreditato, in conformità con la procedura prevista dal [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/2067](#). La verifica dovrà accertare la correttezza del calcolo delle emissioni effettuata dal richiedente, tenendo conto delle reali caratteristiche degli impianti.

La registrazione, una volta ottenuta, consentirà di determinare ex ante le emissioni incorporate nelle merci prodotte nelle installazioni registrate. Tale informazione potrà essere utilizzata dell'importatore ai fini della dichiarazione CBAM, sollevandolo dal compito e dalla responsabilità di calcolare in prima persona le emissioni incorporate nella merce CBAM importata. Inoltre, sia il dichiarante CBAM sia il fornitore/produttore stabilito in paesi extra UE eviteranno di doversi sottoporre, di volta in volta, alle verifiche ex post effettuate dagli organismi accreditati, in quanto rimpiazzate dalla registrazione.

PERIODO TRANSITORIO

Per il periodo transitorio **dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025**, il Regolamento prevede solamente **obblighi di rendicontazione**. Gli importatori di merci CBAM o i loro rappresentanti doganali indiretti saranno tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, in cui sono specificati: (i) la quantità totale di ciascun tipo di merce CBAM importata nel trimestre; (ii) le emissioni di CO₂ incorporate in tali merci; (iii) gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni. I dati inclusi nelle relazioni CBAM saranno controllati dalla Commissione. Le dichiarazioni incomplete o inesatte potranno essere sanzionate dall'autorità dello Stato membro competente. Al momento l'Italia non ha ancora fissato le sanzioni applicabili in caso di violazione del Regolamento CBAM.

Focus: calcolare le emissioni

Il numero dei certificati CBAM che dovrà essere acquistato e restituito nel momento della dichiarazione annuale CBAM dipende dal quantitativo di emissioni di CO₂ incorporate nella merce CBAM importata durante il precedente anno solare.

Ai sensi del Regolamento, il calcolo delle emissioni dovrà tenere conto delle (i) emissioni dirette, ossia quelle derivanti direttamente dai processi di produzione della merce CBAM, e delle (ii) emissioni indirette, cioè risultanti dalla produzione dell'energia elettrica consumata durante la fabbricazione di tali beni. Tuttavia, per i prodotti in ferro, acciaio, alluminio e per l'idrogeno saranno inizialmente prese in considerazione solo le emissioni dirette.

Le emissioni, di norma, sono calcolate sulla base della formula contenuta nell'Allegato IV del Regolamento. Qualora le emissioni non possano essere adeguatamente determinate, si prevede che i calcoli vengano approssimati facendo riferimento a valori predefiniti stabiliti come segue:

- per le emissioni dirette, i valori predefiniti saranno fissati in atti di esecuzione adottati dalla Commissione a cadenza periodica, facendo riferimento all'intensità media di emissioni di ogni Paese esportatore e relativamente a ciascun tipo di merce CBAM, con l'aggiunta di una maggiorazione forfettaria. In mancanza di dati affidabili relativi ai vari Paesi esportatori, i valori predefiniti saranno basati su una percentuale, ancora da definire, dell'intensità media di emissione degli impianti ETS che hanno ottenuto i risultati peggiori per quel determinato tipo di merce nell'UE.
- per le emissioni indirette, i valori predefiniti saranno fissati in base alla media di emissioni di CO₂ generate dall'energia elettrica consumata per la fabbricazione della merce CBAM in questione, calcolata sulla base di uno dei seguenti parametri: (i) la media del c.d. "fattore di emissione della rete elettrica" nell'Unione, (ii) la media del fattore di emissione della rete elettrica nel paese di origine, ovvero (iii) il fattore di emissione di CO₂ delle fonti di fissazione dei prezzi nel paese d'origine consumata nella produzione delle merci de quo.

SANZIONI

Il Regolamento prevede sanzioni nei confronti del dichiarante CBAM che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci CBAM importate nel corso dell'anno precedente. In particolare, è prevista una sanzione di EUR 100 per ciascuna tonnellata di CO₂ non rilasciata, nonché ad ulteriori sanzioni, amministrative o penali, conformemente alla normativa dello Stato membro di appartenenza.

ESENZIONI

Il CBAM non si applica alle importazioni provenienti da paesi in cui si applica il meccanismo ETS (cioè i paesi del SEE), nonché gli Stati extra UE che abbiano introdotto un sistema di scambio delle quote di emissione equivalente al sistema ETS (come, per esempio, la Svizzera). Il CBAM non si applica nemmeno alle importazioni di basso valore, ossia alle spedizioni di merci CBAM con un valore intrinseco massimo di EUR 150, alle merci in transito e alle merci o utilizzate nel contesto di attività militari.

Focus: cosa fare nell'immediato

Nelle more dell'effettiva entrata in vigore degli obblighi di monitoraggio (a partire dal 1 ottobre 2023) è consigliabile che gli importatori di merce CBAM procedano a richiedere in anticipo informazioni ai propri fornitori esteri circa: (i) la classificazione doganale e l'origine della merce importata; (ii) il tipo di installazione utilizzato per la fabbricazione di tale merce; (iii) le emissioni di CO₂ prodotte nel corso del processo produttivo volto alla fabbricazione delle merci CBAM (emissioni dirette), e (iv) il consumo di energia elettrica nell'ambito di tale processo (necessario per il calcolo delle emissioni indirette).

CONTACTS:



Gabriele Coppo
Partner
gcoppo@vbb.com



Alberto Zingariello
Associate
azingariello@vbb.com

VAN BAEL & BELLIS

BRUSSELS

Glaverbel Building
Chaussée de La Hulpe 166
B-1170 Brussels, Belgium

Phone: +32 (0)2 647 73 50
Fax: +32 (0)2 640 64 99

GENEVA

26, Bd des Philosophes
CH-1205 Geneva
Switzerland

Phone: +41 (0)22 320 90 20
Fax: +41 (0)22 320 94 20

LONDON

330 Holborn Gate
326-332 High Holborn
WC1V 7QH

Phone: +44 (0)20 7406 1471

www.vbb.com